

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PAOLA
Palazzo di Gisutizia – Rione Giacotesi, n. 1– 87027 Paola
Tel 0982585268

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
IN AMBITO CIVILE, AMMINISTRATIVO, TRIBUTARIO.
DPR 115/2002

Prospetto informativo a cura del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Paola

Il patrocinio a spese dello Stato può essere concesso:

- Nei giudizi civili, compresi gli affari di volontaria giurisdizione
- Nei giudizi amministrativi, contabili e tributari

Possono chiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (art.119)

- Il cittadino Italiano
- Lo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale
- L'apolide
- Enti ed associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica.

La domanda per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato può essere presentata(art.124):

- Dall'interessato personalmente
- Dal difensore che dovrà autenticare la firma del richiedente

La domanda di ammissione può essere presentata o inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno:

- Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del luogo ove ha sede il Giudice innanzi al quale pende il giudizio o se il giudizio non è ancora pendente, quello del luogo in cui ha sede il Giudice competente a decidere nel merito.
- Se si è nella fase del giudizio di Cassazione o del Consiglio di Stato, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ove ha sede il Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

REQUISITI DELLA DOMANDA

La domanda, in triplice copia, deve contenere a pena di inammissibilità i seguenti elementi (artt.122 e 79)

1. La richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce se già pendente
2. Le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere
3. Le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica e i codici fiscali.
4. La dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'art.46, comma 1, lettera o) del DPR n.445 del 2000, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'art.76 **e dell'anno di riferimento dello stesso.**
5. L'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.
6. La copia del documento di riconoscimento dell'interessato e della tessera del codice fiscale.
7. In caso di nomina di avvocato di altro Foro, l'attestazione da parte del Foro di provenienza dell'iscrizione del legale scelto nell'elenco degli Avvocati ammessi alla difesa con patrocinio a spese dello Stato

Si precisa riguardo al:

Punto 3) la composizione della famiglia anagrafica può essere comprovata o con certificato di stato di famiglia o con autocertificazione sottoscritta dall'interessato **allegata** all'istanza. La composizione della famiglia anagrafica deve essere indicata secondo i criteri indicati dall'art.4 del DPR 30.5.1989 n.223. **L'autocertificazione non deve essere autenticata dal difensore.**

Punto 4) il limite di reddito complessivo **della famiglia anagrafica** è quello indicato dall'art.76 ovvero **€ 11.493,82. Non può essere applicata l'elevazione del limite di reddito fino ad € 1.032,91 per ogni familiare convivente con l'interessato all'ammissione prevista dall'art.92 perché disposizione particolare appositamente ritagliata per il processo penale.** L'interessato deve allegare o le autocertificazioni attestanti il reddito di ciascun componente della famiglia anagrafica o autocertificazione a firma dello stesso interessato attestante il reddito di ciascun componente la famiglia anagrafica. **Il reddito autocertificato deve fare riferimento all'ultimo documento fiscale presentato all'Agenzia delle Entrate.**

Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero imposta sostitutiva.

Si tiene conto del **solo reddito personale** dell'interessato quando oggetto della causa sono diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono confliggenti con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

Autocertificazioni. L'autocertificazione non deve essere autenticata dal difensore.

In caso di autocertificazione del nucleo familiare e/o dei redditi percepiti, si consiglia di presentare la/le stessa/stesse in fogli separati allegati all'istanza di ammissione onde evitare che, l'autocertificazione (o le autocertificazioni) contenuta nella stessa istanza, venga ad essere autenticata in uno con l'autentica della firma del richiedente apposta dal difensore.

Sanzioni.

In caso di autocertificazione falsamente attestante la sussistenza o il mantenimento delle condizioni di reddito previste, è prevista la reclusione da uno a cinque anni e la multa da € 309,87 a € 1549,37 (art. 125 T.U.).

Altri requisiti dell'istanza.

Può essere nominato **un solo difensore.**

Qualora sia l'avvocato nominato dall'Ordine a rinunciare al mandato, il soggetto ammesso al gratuito patrocinio può richiedere la nomina di altro legale di sua fiducia purché iscritto nell'elenco dei difensori abilitati.

Può essere richiesta la nomina di altro difensore per altro procedimento diverso da quello per il quale l'interessato è già stato ammesso al gratuito patrocinio.

La parte ammessa al gratuito patrocinio può nominare un consulente tecnico di parte.

A pena di inammissibilità dell'istanza, l'interessato è tenuto a produrre tutta la documentazione richiesta dal Consiglio dell'Ordine necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato nel termine **di 60 giorni dalla comunicazione della delibera** di integrazione della documentazione. In difetto dell'osservanza di tale termine la domanda si intende rinunciata.

DECISIONI SULL'ISTANZA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO.

Il Consiglio esaminerà le istanze pervenute entro il termine di **cinque giorni prima di ogni sua riunione.**

L'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate o accidentali, comunque connesse. Si applica anche nella fase di esecuzione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo.

Tuttavia la parte ammessa al beneficio rimasta soccombente non può giovare dell'ammissione per proporre impugnazione, salvo che per l'azione di risarcimento del danno nel processo penale. (art.120).

Il beneficiario è tenuto a produrre immediatamente, ovvero nella prima attività difensiva, il provvedimento di ammissione al patrocinio.

EFFETTI DELL'AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO.

Per effetto dell'ammissione non vengono corrisposti il contributo unificato, le spese forfettarie per le notificazioni a richiesta d'ufficio, alcune imposte (registro, catastali e ipotecarie). Tutta la disciplina specifica relativa alle spese a carico della parte ammessa, alcune prenotate a debito altre anticipate dall'erario, è contenuta negli artt.131-135.

REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE AL PATROCINIO.

L'art.136 stabilisce che se nel corso del processo sopravvengono **modifiche delle condizioni reddituali** rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio, il magistrato che procede **revoca** il provvedimento di ammissione.

Il magistrato revoca, altresì, se risulta **l'insussistenza dei presupposti** per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con **mala fede o colpa grave.**

La revoca **ha effetto dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali**, momento indicato nel provvedimento del magistrato. **Negli altri casi** la revoca ha **effetto retroattivo**.

§ § § § §

PROCESSO TRIBUTARIO

Organo competente per il giudizio di ammissibilità del patrocinio e per la gestione del relativo procedimento viene individuato dall'art.138 in una **apposita commissione istituita presso ogni commissione tributaria** e composta da un Presidente di sezione, un giudice tributario designato dal medesimo Presidente e da tre iscritti negli albi o elenchi di cui all'art.12, comma 2, del D.Lgs.31.12.546.

La commissione esercita tutte le funzioni assegnate dalle disposizioni in materia di patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civile ed amministrativi al consiglio dell'ordine e al magistrato competente (art.139).

L'istanza respinta o dichiarata inammissibile dalla commissione non può essere riproposta al magistrato avanti al quale pende il processo o a quello competente a conoscere per il merito.

§ § § § §

AGGIORNAMENTO ELENCO AVVOCATI

Il Consiglio dell'Ordine di Paola provvede ad aggiornare l'elenco degli Avvocati abilitati al gratuito patrocinio ogni quattro mesi.

* * * * *

Ai fini della redazione dell' istanza si prega di attenersi al Regolamento ed ai moduli predisposti dal Consiglio dell'Ordine.